

IL REGISTRO INFORMATICO DEI PROTESTI art.3 bis L. 15/11/1995, n. 480 – Decreto M.I.C.A. 9/8/2000 n. 316

Il "Registro Informativo dei Protesti" è la banca dati nazionale istituita, presso le Camere di Commercio, al fine di accrescere il livello di certezza e trasparenza dei rapporti commerciali.

Nel registro sono iscritti i protesti per mancato pagamento di cambiali, tratte accettate, assegni bancari e postali. Ogni Camera di Commercio provvede mensilmente alla pubblicazione dei protesti levati dai pubblici ufficiali (notai, segretari comunali e ufficiali giudiziari) nell'ambito della provincia di competenza. Le notizie dei protesti sono conservate nel Registro Informativo per cinque anni dalla data di iscrizione oppure possono essere cancellate dall'interessato, prima del quinquennio, secondo le modalità previste dalla legge. Questa banca dati rappresenta un valido strumento di tutela della fede pubblica che assicura tempestività di informazione su tutto il territorio nazionale. La consultazione del Registro assume, infatti, particolare importanza per poter dimostrare la propria solvibilità o per valutare l'affidabilità di qualsiasi interlocutore economico.

CERTIFICATI E VISURE PROTESTI

Il Registro Protesti è accessibile al pubblico presso gli sportelli delle Camere di Commercio o attraverso i terminali di utenti abilitati al servizio Telemaco. Per verificare se esistono, su scala nazionale, protesti a carico di un individuo o di una società è possibile ottenere certificati o visure.

Il certificato è un documento che attesta esclusivamente l'esistenza o meno di protesti, mentre la visura è un documento di natura informativa, privo del valore di certificazione, nel quale però sono analiticamente elencati i titoli protestati. Tali documenti si possono ottenere direttamente allo sportello dell'Ufficio Protesti da chiunque abbia interesse, dietro il pagamento di diritti di segreteria.

CANCELLAZIONE DEI PROTESTI

L'iscrizione nella banca dati dei protesti rappresenta quindi per il debitore un ostacolo per l'accesso al credito. Pertanto, qualora l'interessato, successivamente al protesto, abbia provveduto al pagamento del titolo può chiedere alla Camera di Commercio la cancellazione da questa banca dati.

Come di seguito specificato, presso la Camera di Commercio possono essere presentate due tipologie di istanze:

- cancellazione per titoli cambiari pagati nei 12 mesi;
- cancellazione a seguito riabilitazione.

La **modulistica per la cancellazione dei protesti è reperibile sul sito www.sa.camcom.it** Presso la Camera di Commercio di Salerno possono essere presentate solo istanze per la cancellazione di protesti effettuati da pubblici ufficiali della provincia.

CAMBIALE

1) **Cancellazione per pagamento entro i 12 mesi dalla levata del protesto** art. 4, co 1, L. 12/02/1955, n. 77 s.m.i.

Il debitore che, entro il termine di 12 mesi dalla levata del protesto, abbia provveduto ad eseguire il pagamento della cambiale o del vaglia cambiario ha diritto di ottenere la cancellazione del proprio nome dal Registro Informativo. L'istanza di cancellazione, corredata del titolo originale quietanzato, dovrà essere presentata al Presidente della Camera di Commercio.

2) **Cancellazione per pagamento dopo i 12 mesi dalla levata del protesto** art. 17, co 6bis, L. 17/03/1996 n. 108

Qualora l'effetto cambiario sia stato pagato dopo i 12 mesi dalla levata del protesto, l'interessato, per richiedere la cancellazione, deve preventivamente ottenere la riabilitazione dal Tribunale.

ASSEGNO

Il protesto dell'assegno determina tre tipi di conseguenze:

- iscrizione nell'archivio C.A.I.(Centrale Allarme Interbancaria) gestito dalla Banca d'Italia per informazioni utili al sistema creditizio (banche e uffici postali);
- sanzione amministrativa (L. 386/90 – D.Lgs. 507/99) applicata dall'Ufficio Territoriale di Governo (Prefettura);
- iscrizione nel Registro Informativo dei Protesti.

Nel caso di protesto avvenuto per mancanza fondi, effettuando il pagamento entro 60 giorni è possibile evitare l'iscrizione al CAI e la sanzione amministrativa. La prova del pagamento deve essere fornita alla banca trattaria e al pubblico ufficiale che ha effettuato il protesto (Notaio, Segretario Comunale, Ufficiale Giudiziario o Banca d'Italia).

Per l'assegno, a seguito dell'avvenuto pagamento, non è possibile richiedere direttamente alla Camera di Commercio la cancellazione ai sensi dell'art. 4, comma 1, della Legge 77/55 s.m. (Corte Costituzionale Sent. 70/2003 e Ord. 84/2004). Per procedere alla cancellazione, l'interessato, decorso un anno senza subire ulteriori protesti, dovrà prima ottenere la riabilitazione dal Tribunale e poi richiedere alla Camera di Commercio la cancellazione dal Registro Protesti.

RIABILITAZIONE PROTESTI art. 17 L. 17/03/1996 n. 108

La procedura della riabilitazione deve essere intrapresa nei seguenti casi:

- protesto di assegni bancari e postali;
- protesto di cambiali pagate dopo i 12 mesi.

La domanda di riabilitazione, da depositare al Tribunale del circondario di residenza, può essere presentata decorso un anno dall'ultimo protesto.

CANCELLAZIONE PER RIABILITAZIONE comma 6 bis. art. 17 L. 17/03/1996 n. 108

Dopo aver ottenuto la riabilitazione l'interessato dovrà presentare, alla competente Camera di Commercio che ha pubblicato i protesti, istanza di cancellazione dal Registro Informativo. L'istanza dovrà essere corredata della copia conforme del decreto di riabilitazione rilasciato dal Tribunale.

Per gli assegni postali, protestati presso la Stanza di Compensazione della Banca d'Italia, l'istanza di cancellazione, successiva alla riabilitazione, dovrà essere necessariamente presentata alla Camera di Commercio che ha iscritto il protesto (CCIAA di Roma o Milano).

ILLEGITTIMO O ERRONEO PROTESTO art. 4, comma 2, L. 12/02/1955, n. 77 e s.m.i.

Il diritto alla cancellazione del protesto potrà essere esercitato inoltre, da chiunque dimostri di aver subito erroneamente o illegittimamente levata di protesto a proprio carico. Il soggetto protestato che ritenga illegittimo o erroneo il protesto levato a suo carico può richiedere la cancellazione alla Camera di Commercio presentando apposita istanza corredata da idonea documentazione probatoria dalla quale risulti in maniera inequivocabile la fondatezza dell'istanza. Tale richiesta può essere presentata anche dai pubblici ufficiali incaricati o dalle aziende di credito quando abbiano proceduto illegittimamente o erroneamente alla levata del protesto.

TEMPI E COSTI PER LA CANCELLAZIONE Legge 12/02/1955, n. 77 s.m.i

Il Dirigente responsabile dell'Ufficio protesti dispone, la cancellazione entro 20 giorni dalla presentazione dell'istanza. Successivamente, l'Ufficio protesti dell'Ente, entro 5 giorni dal provvedimento dirigenziale, provvede ad eseguire la cancellazione definitiva dal Registro.

In caso di rigetto dell'istanza o di mancata decisione, l'interessato potrà presentare ricorso al Giudice di Pace del circondario di residenza.

Per la presentazione dell'istanza dovrà essere assolta l'imposta di bollo e corrisposto un diritto di segreteria pari a 8 euro per ogni titolo da cancellare.

LE ALTRE BANCHE DATI

Le informazioni creditizie vengono gestite da banche dati incaricate di raccogliere informazioni relative ai rapporti di credito tra banche, società finanziarie e i propri clienti.

Il ritardo o il mancato pagamento anche di una sola rata di un finanziamento determina l'iscrizione nella lista dei "cattivi pagatori" creando quindi pregiudizio per l'apertura di un conto corrente o per l'accesso al credito.

La gestione e la conservazione dei dati deve essere effettuata in conformità alla normativa vigente e alle disposizioni emanate dal Garante Privacy nel cd. Codice deontologico (provv. n. 8 del 16/11/2004).

L'interessato, per conoscere informazioni su eventuali pregiudizievoli a proprio carico, può esercitare il suo diritto di accesso inoltrando apposita richiesta al titolare della banca dati (es. CRIF, SIC, CTC, ESPERIAN, etc.). Inoltre, l'interessato potrà richiedere l'aggiornamento qualora riscontrasse eventuali divergenze o la cancellazione per il perdurare dell'iscrizione oltre i termini normativamente previsti.

Chiunque pubblica notizie dei protesti è tenuto ad indicare la data alla quale i dati pubblicati sono aggiornati sulla base delle risultanze del registro informatico.

I protesti cancellati dal "Registro Informatico Protesti" si considerano a tutti gli effetti come mai avvenuti.

Il garante per la protezione dei dati personali ha stabilito che, a seguito della cancellazione dal Registro Informatico, le notizie sui protesti devono essere cancellate anche dalle altre banche dati.



Camera di Commercio
Salerno

Ufficio Protesti

Via S. Allende, 19/21 > 84131 Salerno

Tel. 089.3068497 / 089.3068463

protesti@sa.camcom.it

Orario ordinario di apertura al pubblico

dal lunedì al venerdì dalle ore 8.45 alle ore 12.00

www.sa.camcom.it

Camera di Commercio di Salerno

REGISTRO INFORMATICO dei PROTESTI



DOMICILIAZIONE (artt. 4 R.D. n. 1669/1933 e 6 L. n. 349/1973)

Form for Domiciliation (Domiciliazione) with fields for name, address, and other details.

(LUOGO E DATA DELL'EMISSIONE)

Al
(SCADENZA)

Euro (IN CIFRE)
pag per questa cambiale
la somma

al
di Euro

(IN LETTERE)

DEBITORE

COGNOME E NOME

LUOGO E DATA DI NASCITA OVVERO CODICE FISCALE

INDIRIZZO

CAP

LOCALITÀ

PROV